Civile Ord. Sez. 5 Num. 26234 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO
Data pubblicazione: 05/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5394/2018 R.G. proposto da:

Balini Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Romagnoli unitamente agli avvocati Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Corvace

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4010/2017 depositata il 04/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA

1. Come si apprende dagli atti, la presente controversia trae origine dall'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 emesso a carico

della società Porto di Roma Immobiliare S.r.l., di cui l'odierno ricorrente, Mauro Balini, era socio unico.

1.1. Con il citato atto l'Ufficio rideterminava in aumento i redditi della società in complessivi euro 8.345.230,25, di cui euro 1.316.268 effettivamente dichiarati ed il residuo oggetto del maggior accertamento.

Quindi, quantificava il maggior reddito da partecipazione imputato a Mauro Balini, socio unico, in euro 4.149.248,48, corrispondenti al 49,72% del maggior reddito oggetto di accertamento in capo alla società, applicando l'aliquota *ratione temporis* prevista dall'art. 47, primo comma, d.P.R. n. 917, in combinato disposto con il D.M. 02/04/2008, per la percezione di utili da partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche in società di capitali.

1.2. Per l'effetto, l'Agenzia ha accertato nei confronti del socio una maggiore Irpef pari ad euro 1.777.667, una maggiore addizionale regionale all'Irpef pari ad euro 58.100, una maggiore addizionale comunale all'Irpef pari ad euro 20.750, oltre ad interessi, e ha irrogato una sanzione unica di euro 1.856.517.

2. La società aveva a suo tempo impugnato l'avviso ad essa destinato. Il relativo contenzioso era proseguito sino al secondo grado e si era concluso con la sentenza della CTR del Lazio n. 3773/10/16, depositata il 14 giugno 2016, che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società (v. documento prodotto dall'Agenzia delle entrate sub 5).

3. Anche il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, chiedendo l'annullamento dell'avviso a lui destinato e, con sentenza 19493/63/14, la CTP di Roma, recependo l'esito del giudizio di prime cure instaurato dalla società avverso il proprio atto impositivo, riduceva il maggiore reddito accertato in capo al socio ricorrente Mauro Balini ad euro 3.034,58.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria, dando atto che la sentenza della CTP di Roma favorevole alla società era stata parimenti appellata dall'Ufficio.

4.1. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio, preso atto che l'appello dell'Agenzia nel contenzioso societario era stato parzialmente accolto, procedeva a riformare la sentenza di primo grado ritenendo legittimamente accertati, in capo al contribuente, i redditi a lui imputabili sulla base del *quantum* stabilito a carico della società.

5. Avverso la predetta sentenza ricorre, con tre motivi, Mauro Balini e resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. In prossimità dell'adunanza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., «l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'accertamento, in capo al Socio, di un maggior reddito da partecipazione conseguente all'accertamento, in capo alla Società, di un maggior reddito di impresa fondato sul recupero a tassazione di costi effettivamente sostenuti, ma ritenuti indeducibili». Allega il ricorrente che «La sentenza è "in parte qua" illegittima per violazione e falsa applicazione della presunzione (di matrice giurisprudenziale) di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a società di capitali a ristretta base partecipativa, degli artt. 44, primo comma. lett. e) e 47, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del principio di capacità contributiva ex art. 53, Cost.».

In particolare, sostiene il contribuente che, siccome l'avviso alla società era basato sul disconoscimento dell'inerenza e della competenza di taluni costi e non erano stati accertati ricavi occulti, bensì minori costi, sarebbe inapplicabile la presunzione di distribuzione di utili extra contabili. In particolare, ritiene il contribuente, un maggior utile potrebbe essere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertato solo in presenza di costi fittizi, ossia inesistenti, non in presenza di costi certi ed effettivi, ma non inerenti o non di competenza.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Le voci recuperate a tassazione nei confronti della società hanno una diretta incidenza sull'imponibile sociale: l'indeducibilità dei costi fatturati determina l'incremento dell'imponibile e, secondo l'orientamento giurisprudenziale applicabile *ratione temporis*, consente di presumere la formazione di un maggior utile extracontabile distribuibile ai soci della società a ristretta base, salva la prova contraria del socio.

1.3. A tal fine è utile richiamare il principio di diritto, già enunciato da questa Corte, secondo cui l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria (Cass. Sez. 5, 04/04/2022, n. 10679, Rv. 664336 – 01; già nel medesimo senso v. Cass., sez. 5, 29/01/2008, n. 1906, Rv. 601873 - 01)

1.4. Con specifico riguardo alla peculiare censura sollevata dal ricorrente, deve precisarsi che, invero, la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili da parte di società di capitali a ristretta base azionaria è stata ritenuta applicabile non solo se il maggior reddito accertato tragga origine da ricavi occultati o da costi fittizi, ma anche nell'ipotesi di costi indeducibili.

1.5. Questa Sezione (già da Cass., sez. 5, 19/10/2012, n. 17959 e n. 17960) ha, sul punto, affermato che i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché quando essi siano «fittizi» o «indeducibili», scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi. Tale principio, si è affermato, trova applicazione nelle società a ristretta base partecipativa quando la società abbia indicato in bilancio dei costi inesistenti, quindi indeducibili perché non documentati. In tale ipotesi, infatti, i costi non sono stati in alcun modo sostenuti dalla società, sicché il reddito di impresa effettivo conseguito nel corso dell'esercizio è costituito da quello dichiarato con l'aggiunta però dei costi inesistenti.

Il reddito così maggiorato si presume distribuito ai soci nel corso del medesimo esercizio. Secondo l'orientamento richiamato, alla medesima conclusione si perviene quando il costo, pur effettivamente sostenuto mediante l'erogazione di somme da parte della società, sia fiscalmente indeducibile: la rettifica incrementa infatti il reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato e tale maggior reddito si presume distribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote, salva la prova contraria

1.6. Ancora di recente questa Corte, affrontando la questione, ha ribadito che i costi, come i maggiori ricavi non dichiarati, possano essere assunti nella determinazione del *quantum* degli utili extracontabili presunti come distribuiti tra i soci della società a ristretta base partecipativa e, ancora, che anche i costi non deducibili portano ad un aumento del reddito di impresa e ad una conseguente distribuzione dei maggiori utili tra i soci di società a ristretta partecipazione (Cass., sez. 6-5, 18/02/2020, n. 3980; Cass., sez. 5, 24 luglio 2020, n. 15895; Cass., sez. 5, 2/02/2021, n. 2224; Cass. Sez. 5, 04/04/2022, n. 10679; più di recente, nel medesimo senso, Cass. 09/06/2025, n. 15274 e Cass. 04/06/2026, n. 17809).

1.7. Non sussistendo ragioni per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, deve confermarsi che i costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non rilevano in diminuzione del reddito fiscale determinato sulla base del risultato civilistico, secondo il principio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

derivazione di cui all'art. 83 d.P.R. n. 917/1986. Cosicché, eliminate le poste indeducibili dal passivo del conto economico, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di impresa e, secondo la presunzione operante per le società a ristretta base, dei soci, salva la prova contraria (v. Cass. Sez. 5, 04/04/2022, n. 10679, in motiv.).

2. Va, inoltre, opportunamente precisato che alla fattispecie in esame, che attiene a periodi di imposta anteriori alla sua entrata in vigore (12 agosto 2026), non si applica la disciplina dettata dall'art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, attuativo del criterio dettato con l'art. 17, comma 1, lett. h), n. 4, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

2.1. L'art. 23 cit., ai primi due commi, così dispone: «1. In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti. 2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

2.2. In assenza di un'espressa disposizione che ne stabilisca l'efficacia retroattiva, la norma soggiace alla regola generale dell'art. 11 delle preleggi, sicché non può applicarsi a fattispecie sostanziali già perfezionatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, ancorché ancora *sub iudice*. Né ad essa può attribuirsi valenza interpretativa o ricognitiva dell'*acquis* normativo e giurisprudenziale precedente, poiché la disposizione introduce presupposti oggettivi tipizzati e selettivi che non si limitano a chiarire il diritto previgente, ma ne ridefiniscono il perimetro applicativo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.3. E, difatti, la disciplina di cui all'art. 23 cit. non è evocata direttamente *ratione temporis* dal ricorrente; purtuttavia, come evidenziato nella memoria difensiva, ad essa il contribuente vorrebbe attribuire valenza interpretativa o ricognitiva dell'*acquis* normativo e giurisprudenziale precedente.

2.4. La tesi non è condivisibile.

Come è noto, prima dell'intervento normativo del 2026, la presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base non trovava una specifica e organica disciplina positiva nella legislazione tributaria, ma traeva fondamento nell'alveo delle presunzioni semplici disciplinate dagli articoli 2727 e 2729 del codice civile.

Sotto il profilo della struttura inferenziale, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i contorni della regola di giudizio, sì che in tema di società a ristretta base partecipativa costituisce un principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la ristrettezza dell'assetto societario fa presumere la distribuzione degli utili extracontabili, implicando normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci (così Cass. n. 25271/2014, Cass. n. 15824/2016, Cass. n. 1947/2019).

Come più volte precisato da questa Corte, il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. n. 1947/2019).

Tale presunzione non comporta alcuna inversione del normale regime dell'onere probatorio, ma costituisce applicazione dei criteri generali in ordine alla sua ripartizione; invero, ove il giudice ritenga che l'amministrazione finanziaria abbia dimostrato la pretesa tributaria sulla base di presunzioni semplici, fondate su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (nella specie, la ristrettezza della base sociale), sarà il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contribuente a dover fornire idonea prova contraria, anche presuntiva, atta a contrastare la prova avversaria (così, ancora, di recente, Cass. n. 18764/2024).

2.5. L'art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 segna una discontinuità netta rispetto alla precedente lettura ordinamentale, ed in particolare all'orientamento di questa Corte che, come da ultimo affinato, ha progressivamente esteso l'ambito applicativo della presunzione, ricomprendendovi anche rettifiche derivanti da costi indeducibili per inerenza o competenza.

Con la nuova disciplina la ristrettezza della base partecipativa conserva la funzione di presupposto soggettivo per l'applicabilità della presunzione di maggior reddito, ma la tipizzazione analitica dei presupposti oggettivi comporta il superamento della casistica giurisprudenziale attraverso una norma a fattispecie vincolata.

Quanto sopra vale non a sterili fini esegetici, ma al fine di escludere che l'art. 23 possa essere qualificato come norma meramente interpretativa o ricognitiva.

2.6. L'introduzione testuale di requisiti tassativi e innovativi, quali il requisito concorrente della mancata dichiarazione per i componenti positivi e la limitazione dei negativi ai soli costi inesistenti, osta a una qualificazione retroattiva. Se la norma è innovativa nella selezione del fatto-base della presunzione, essa con tutta evidenza non può essere utilizzata come interpretazione autentica della disciplina preesistente.

Giova a tale riguardo rammentare che, come da costante affermazione di questa Corte, la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro. (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9941, Rv. 607739 - 01).

2.7. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: «L'art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, attuativo del criterio dettato dall'art. 17, comma 1, lett. h), n. 4, della legge 9 agosto 2023, n. 111, che disciplina la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alle società di capitali a ristretta base partecipativa, limitandone l'operatività ai casi in cui sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che abbiano concorso a formare il reddito ma siano indeducibili perché inesistenti, non ha natura di norma di interpretazione autentica. Ciò in assenza di un'espressa previsione normativa e in ragione del carattere innovativo dei requisiti introdotti, costituiti dalla concorrente mancata contabilizzazione e dichiarazione dei componenti positivi e dalla limitazione dei componenti negativi ai soli costi inesistenti».

3. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., «l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il maggiore reddito accertato/confermato in capo alla Società è stato considerato per intero (i.e. al lordo delle maggiori imposte accertate in capo a quest'ultima) distribuito/imputato al Socio». Deduce il ricorrente che «La sentenza è "in parte qua" illegittima per falsa applicazione del regime impositivo individuato dal combinato disposto degli artt. 47, primo comma, d.P.R. n. 917 citato, 3, primo comma, lett. c), n. 5), l. 7 aprile 2003, n. 80, 1, comma 38, l. 24 dicembre 2007, n. 244 e 1, primo comma, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1. Lamenta il ricorrente che l'imputazione a sé abbia avuto riguardo all'intero reddito di impresa accertato in capo alla società, ossia al lordo delle imposte che sul medesimo, per effetto dell'accertamento elevato a carico della società, la stessa è stata chiamata a versare, e non al netto, con violazione del divieto di doppia imposizione.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. Questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso sussistesse doppia imposizione in caso di utili extrabilancio corrisposti ai soci da una società di capitale, le cui imposte non erano state pagate dalla società medesima) (cfr. Cass. Sez. 5, 27/09/2011, n. 19687, Rv. 618991 – 01; Cass. Sez. 6, 29/05/2018, n. 13503, Rv. 648690 – 01).

3.4. Ancora di recente si è chiarito che, quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non è in alcun modo applicabile il disposto di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci con delibere formali dell'assemblea e, pertanto, non trova applicazione per i redditi extracontabili, non menzionati nella contabilità societaria. Invero, si è precisato che l'art. 47 Tuir, laddove dispone che, "salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

denominazione dalle società..., anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare" riguarda la modifica attuata al Tuir con il d.lgs. n. 344 del 2003, sicché il sistema impositivo degli utili da partecipazione è stato caratterizzato dall'abrogazione del metodo del credito d'imposta sui dividendi e del sistema di imputazione e dall'adozione di un sistema di parziale esclusione della tassazione degli utili, al fine di mitigare gli effetti della doppia imposizione economica, in quanto gli utili distribuiti sono stati già tassati in capo alla società che li ha prodotti. Al contrario, nel caso in esame, trattandosi di utili "in nero", mai pervenuti nella contabilità societaria, è chiaro che non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo la società mai dichiarato tali utili extracontabili (così Cass. 23 aprile 2026, n. 10806; Cass. 16 giugno 2026, n. 20186, ma già in precedenza, *ex multis*, Cass. 23 dicembre 2019, n. 34282; Cass., 19 novembre 2020, n. 26317).

In altre parole, l'art. 47 TUIR, nel testo risultante dalla modifica introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003, prevede la parziale inclusione degli utili distribuiti nel reddito imponibile del socio allo scopo di attenuare la doppia imposizione economica sugli utili già tassati in capo alla società. Tale meccanismo non giustifica, invece, la deduzione dal maggior reddito extracontabile delle imposte successivamente accertate nei confronti della società, poiché la tassazione della società e quella del socio riguardano soggetti e presupposti distinti.

4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la «Nullità/illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata ritenuta superata la presunzione di distribuzione al Socio del maggior reddito accertato in capo alla Società». Allega il ricorrente che la sentenza sarebbe «"in parte qua" viziata per violazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma. n. 4. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att.». I giudici di appello, lamenta, sarebbero incorsi nell'*error in procedendo* «per aver considerato non superata la presunzione di distribuzione al Socio del maggior reddito accertato in capo alla Società solo sulla base di una mera petizione di principio (i.e. la mera affermazione per cui tale presunzione può essere vinta se il contribuente dimostra che nessun utile è stato distribuito o accantonato e, nella specie, tale dimostrazione non vi è stata), così incorrendo nel vizio di omessa motivazione della sentenza, sub specie di motivazione apparente.

Afferma che, nella specie, l'Agenzia non avrebbe fornito alcuna prova, neppure in via indiziaria, dell'esistenza di disponibilità occulte formatesi in capo alla Società, e che il contribuente avrebbe, al contrario, allegato elementi di prova contraria volti a superare la presunzione "de qua", rilevando: i) innanzitutto, che l'utile di esercizio conseguito sarebbe rimasto nella piena ed unica disponibilità della società, essendo stato, in parte (€ 20.000), accantonato a riserva legale e, in parte (€ 844.901), accantonato a riserva straordinaria; ii) in secondo luogo, che la stessa Agenzia - nel rideterminare in via sintetica il reddito dallo stesso dichiarato per l'anno 2007 - ha dato atto dell'esistenza di un finanziamento dal medesimo erogato in favore della società nel corso del 2008, pari ad euro 126.914,18; iii) infine, di aver dovuto accendere, nel 2009, un mutuo per l'importo di € 2.000.000, da cui si evincerebbe chiaramente l'assenza di risorse finanziarie in capo al socio.

4.1. Il motivo è inammissibile e, nei termini di seguito precisati, comunque infondato.

4.2. L'assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell'art. 360, ponendosi come violazione delle norme

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

poste a presidio dell'obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.

4.3. Va ancora rammentato che "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione." (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).

4.4. Nel caso di specie, la CTR ha richiamato il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'Amministrazione finanziaria può provare in via presuntiva la percezione, da parte dei soci, degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Tali utili si presumono distribuiti ai soci nel medesimo periodo d'imposta, salva la prova contraria, gravante sul socio, che essi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società. La Commissione regionale ha quindi ritenuto che, nella specie, tale prova non fosse stata fornita.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La valutazione, pur sintetica, operata dalla Commissione regionale dà pertanto conto dell'apprezzamento compiuto in merito alla inconferenza degli elementi addotti dal contribuente, ritenuti non idonei a integrare la prova contraria necessaria per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico.

4.5. Si osserva, inoltre, che con tali censure l'impugnazione tracima nel campo della critica dell'accertamento fattuale, profilandosi con tutta evidenza preordinata ad un nuovo, inammissibile in questa sede di legittimità, esame delle risultanze istruttorie, in quanto il ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito.

4.6. Il motivo è comunque infondato. L'esposizione in bilancio e l'accantonamento degli utili contabilizzati non incidono sulla distinta presunzione relativa agli utili extracontabili derivanti dal maggior reddito accertato. Né assumono valore decisivo il finanziamento che il socio avrebbe erogato alla società e il mutuo personale acceso nel 2009: tali circostanze non sono univocamente incompatibili con la percezione di utili extracontabili nel periodo d'imposta oggetto di causa e non consentono, in sede di legittimità, di sostituire una diversa valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/09/2026.

La Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale